

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 375

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata INCERTI

Legge quadro per la parità tra i sessi e contro le discriminazioni di genere

*Presentata il 24 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto europeo all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, unitamente al contrasto alla marginalizzazione sociale e culturale delle donne e alla violenza di genere. Gli atti di indirizzo emanati dall'Unione europea in materia di uguaglianza tra donne e uomini hanno lo scopo di assicurare pari opportunità e parità di trattamento, nonché di superare ogni discriminazione basata sul genere attraverso un duplice approccio di realizzazione di azioni specifiche associate ad azioni trasversali a tutte le politiche pubbliche di *gender mainstreaming*. La Costituzione afferma solennemente alcuni principi fondamentali in materia di parità di diritti tra uomo e

donna a cui la proposta di legge esplicitamente si richiama:

1) il principio generale di uguaglianza davanti alla legge (articolo 3, primo comma): « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni politiche, di condizioni personali e sociali »;

2) la protezione della maternità (articolo 31): « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo »;

3) la parità nel lavoro (articolo 37): la Repubblica riconosce alla donna il diritto a

svolgere un'attività lavorativa in condizione di parità con l'uomo e di adempiere la propria funzione materna, che deve essere oggetto di una specifica protezione, con la garanzia per la lavoratrice di essere madre senza che la maternità debba o possa pregiudicare la sua posizione lavorativa e la parità di trattamento;

4) la parità nella partecipazione politica (articolo 48), riferendosi al diritto dell'elettorato attivo, riafferma il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e la parità nell'accesso alle cariche pubbliche (articolo 51): « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

La parità tra donne e uomini, dunque, non è soltanto un obiettivo in sé, bensì una condizione preliminare per la realizzazione degli obiettivi generali di crescita, di occupazione e di coesione sociale. Una più forte partecipazione delle donne al mercato del lavoro offre sia una garanzia per la

loro indipendenza economica sia un contributo fondamentale allo sviluppo economico collettivo e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Obiettivo della presente proposta di legge è riconoscere e valorizzare un'effettiva cittadinanza che contempra le specificità e le differenze di genere in ogni ambito della vita economica, culturale, sociale e politica. Una presa di consapevolezza delle diversità come elemento essenziale e presupposto di sviluppo, benessere, qualità della vita e delle relazioni di comunità.

L'impianto della proposta di legge segue, quindi, un approccio metodologico organico e trasversale per la programmazione e la definizione di tutte le politiche pubbliche, volto a sviluppare azioni integrate efficaci rispetto all'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla parità tuttora esistenti. A sua volta l'efficace promozione delle politiche di genere rende necessaria l'introduzione di correttivi paritari ovvero di azioni positive specifiche e valutabili atte a riequilibrare il sistema. Centrale nell'impianto e nelle finalità della proposta di legge è la prevenzione del fenomeno sociale della violenza di genere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi).*

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata « Convenzione di Istanbul », della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, lo Stato, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile e al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. Lo Stato favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti

volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, dell'Unione europea e nazionali, nonché da leggi e da programmi regionali.

ART. 2.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà e impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale.

2. Lo Stato valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, con le parti sociali, con gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, con i centri antiviolenza, con le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché con le associazioni femminili, con i centri di documentazione delle donne e con gli istituti culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere esistenti nel Paese. Elabora, altresì, politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al fine di contrastare le disparità in ogni campo e di valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

ART. 3.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) genere: ai sensi dell'articolo 3 lettera c, della Convenzione di Istanbul, ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata so-

cietà considera appropriati per donne e uomini;

b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi della Costituzione;

c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscono la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;

d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria; l'analisi delle relazioni tra l'appartenenza a un sesso e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;

e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;

g) violenza nei confronti delle donne: ai sensi dell'articolo 3, lettere *a*, *b* e *d*, della Convenzione di Istanbul, una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata; tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;

i) case rifugio: strutture a indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;

l) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto ovvero lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso;

m) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, garantendo una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;

n) *diversity management*: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi e progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;

o) educazione di genere: educazione alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sotto il profilo sia teorico che operativo;

p) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione econo-

mica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative nonché ogni altra modalità che ne evidenzii l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

ART. 4.

*(Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale).*

1. Lo Stato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive.

ART. 5.

*(Rappresentanza paritaria nelle società a controllo pubblico e nelle società partecipate).*

1. Lo Stato, nelle società partecipate in cui detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale, assicura l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

ART. 6.

*(Educazione).*

1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, sostiene progetti e iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università volti a perseguire gli obiettivi di educazione e di formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello *status* economico e sociale. In particolare promuove progetti che:

a) favoriscano un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi

e allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;

b) evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distinte nel campo della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.

ART. 7.

*(Cultura).*

1. Lo Stato riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come fattore fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e di contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.

ART. 8.

*(Linguaggio di genere e lessico delle differenze).*

1. Lo Stato riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che il linguaggio monosessuato è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che può condannare in modo irreversibile le donne alla invisibilità linguistica. Al fine di eliminare gli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica e in tutti i gradi dell'istruzione, lo Stato si impegna ad assumere tutti gli strumenti necessari alla promozione di un uso non sessista della lingua.

ART. 9.

*(Medicina di genere e cura personalizzata).*

1. Lo Stato tutela il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione,



garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e alle relative specificità, nonché favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.

ART. 10.

*(Sport e qualità del tempo libero).*

1. Lo Stato riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e del suo benessere fisico, psichico e sociale, arricchimento della vita di comunità, sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, nonché importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi. Riconosce, altresì, che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.

ART. 11.

*(Violenza di genere).*

1. Lo Stato:

a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesivo della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;

b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani ed espressione di

una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale tra uomini e donne;

c) promuove la cultura e l'educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;

d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti.

ART. 12.

*(Centri antiviolenza).*

1. Le regioni riconoscono la funzione essenziale dei centri antiviolenza quali presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza, ne valorizza i saperi e i modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne e li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, all'inclusione e al rafforzamento sociale.

ART. 13.

*(Interventi per uomini maltrattanti).*

1. Per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi ai fini della prevenzione contro la violenza sulle donne, lo Stato sostiene e promuove specifici progetti e servizi sperimentali dedicati agli uomini maltrattanti, affinché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni intime.

ART. 14.

*(Interventi per minori testimoni di violenza di genere).*

1. Lo Stato attua interventi per minori testimoni di violenza di genere finalizzati al

superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.

ART. 15.

*(Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù).*

1. Lo Stato promuove la realizzazione di interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù nonché di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza e di grave sfruttamento.

ART. 16.

*(Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati).*

1. Lo Stato collabora con gli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali competenti per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e delle ragazze vittime di tali fenomeni.

ART. 17.

*(Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili).*

1. Lo Stato, in attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 7, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro, strutture sanitarie e comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili, per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, delle donne e delle bambine.

ART. 18.

*(Costituzione di parte civile).*

1. Lo Stato valuta, nei casi di violenza di genere di particolari impatto e rilevanza

sociali nella vita della comunità, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.

ART. 19.

*(Misure per la crescita equa e inclusiva).*

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.

2. Lo Stato, in particolare, promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica e occupazionale.

3. Al fine di cui al comma 2, lo Stato prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico e il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro e vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall'articolo 15 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 20.

*(Imprenditoria femminile e professioni).*

1. Lo Stato favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e promuove la presenza delle donne nelle professioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:

a) la costituzione di fondi nazionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;

b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;

c) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione.

#### ART. 21.

*(Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro).*

1. Lo Stato contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.

#### ART. 22.

*(Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione).*

1. Lo Stato riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni e della cura, anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro e della sfera privata e familiare.

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di un'organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, lo Stato promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico, nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, e l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavo-

rativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.

ART. 23.

*(Discriminazione dell'immagine femminile).*

1. Lo Stato, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0004260\*